



COMUNE DI COMISO

PROVINCIA DI RAGUSA

Reg. Delibere nº 31

del 05.05.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Seduta Pubblica- Appello ore 19.30 -

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di maggio, alle ore 19,30 nell'aula consiliare del palazzo municipale si è riunito il Consiglio Comunale a seguito di regolare convocazione e consegna degli avvisi al domicilio dei seguenti consiglieri in carica:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
1. BELLASSAI LUIGI	X		11. COTTONARO GAETANO		X
2. FIANCHINO FABIO	X		12. BELLA PIETRO		Х
3. SCOLLO GAETANO	X		13. ASSENZA GIORGIO		Х
4. LIUZZO SALVATORE	X		14. ROMANO SALVATORE	X	
5. MAGGIO VINCENZO		Х	15. DAMIATA CONCETTA V.		Х
6. CAMPANELLA MARGHERITA		X	16. DI TRAPANI DANTE	X	
7. DIGIACOMO MICHELE		X	17. SCHEMBARI M. RITA A.	X	
8. PANZERA MASSIMO		Х	18. BELLUARDO ALBERTO		X
9. GAGLIO GAETANO	X		19. CASSIBBA ROBERTO	X	
10.ROMANO NUNZIATA	X		20. ALFANO GIUSEPPE	X	
			TOTALE	11	9

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Dott. Luigi Bellassai, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Nunziata Cassibba, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente

OGGETTO

PSR SICILIA 2014-2020. MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE" L.E.A.D.E.R.-COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ CONSORTILE "GAL VALLI DEL GOLFO" - APPROVAZIONE STATUTO.

INDI SI PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL 9º PUNTO ALL'O.D.G.

Il Presidente, dopo aver dato lettura del presente punto all'O.d.G., procede ad illustrare le ragioni che soggiacciono alla proposta di adozione del presente provvedimento, ed invita l'assessore al ramo, Sandra Sanfilippo a relazionare in merito.

Interviene l'assessore Sanfilippo che procede ad illustrare l'argomento in modo puntuale ed esaustivo come da proposta di deliberazione, evidenziando l'estrema importanza a tale partecipazione da parte del comune di Comiso quale socio della società consortile GAL Valli del Golfo, assieme ai comuni di Gela, Acate e Vittoria, quest'ultimo capofila, anche da un punto di vista di reperimento di risorse economiche finalizzate allo sviluppo del territorio locale.

Interviene la Consigliera Schembari la quale ritiene utile tale partecipazione considerata anche la modesta quota di partecipazione, ammontante a circa 1.800 euro, così come riportato nella proposta deliberativa. Chiede alcuni chiarimenti in merito e una copia dello schema di statuto. Conclude anticipando il voto favorevole al punto.

Interviene il Consigliere Scollo il quale preannuncia il voto favorevole alla proposta in trattazione, ringraziando i Consiglieri di opposizione per l'anticipato voto favorevole e l'Amministrazione Comunale per avere intercettato tale importante risorsa economica da destinare al territorio locale.

Il Presidente, pertanto, chiede se vi sono altri interventi da parte dei Consiglieri e, dato atto dell'esito negativo, dichiara chiusa la discussione ed invita l'Organo Collegiale a prendere le sue decisioni:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO dell'avvenuta discussione;

VISTA la proposta di deliberazione allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A";

VISTO il D.LGS 267/2000:

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertata dagli scrutatori-ricognitori di voto e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con il seguente risultato:

presenti n. 11(undici)

assenti n. 9(nove: Assenza, Belluardo, Damiata, Digiacomo, Panzera, Maggio, Bella, Campanella e Cottonaro)

voti favorevoli n. 11(undici)

voti contrari n. 0 (zero)

astenuti n. 0 (zero)

IN CONFORMITA' dell'eseguita votazione

DELIBERA

 APPROVARE la proposta: "PSR SICILIA 2014-2020. MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE" L.E.A.D.E.R.- COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ CONSORTILE "GAL VALLI DEL GOLFO" - APPROVAZIONE STATUTO, che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Presidente chiede che il Consiglio Comunale si pronunci sulla immediata eseguibilità dell'atto, stante l'urgenza di provvedere in merito;

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertata dagli scrutatori-ricognitori di voto, si ottiene il seguente risultato:

presenti n. 11(undici)

assenti n. 9(nove: Assenza, Belluardo, Damiata, Digiacomo, Panzera, Maggio, Bella, Campanella e Cottonaro)

voti favorevoli n. 11(undici)

voti contrari n. 0 (zero)

astenuti n. 0 (zero)

IN CONFORMITA' dell'eseguita votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la circolare 24 marzo 2003 dell'Assessorato Regionale EE.LL. con la quale sono state emanate direttive sulle procedure da osservare circa la eseguibilità degli atti deliberativi;

VISTO l'art. 12, comma 2, della L.R. 3 dicembre 1991 n° 44 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 84 del regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

ATTESA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

DELIBERA

DICHIARARE l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi della succitata normativa.

Il presente verbale, previa lettura, è	stato approvato e sottoscritto	all'originale come segue:	
IL PRESIDENTE Dott. Luigi Bellassai		SEGRETARIO GENERALE Dott. ssa Abbeiata Cassibba	
/			-
	Referto di pubblicazio	ne	
Si dispone la pubblicazione Comiso li 16 0,5 2017			The state of the s
IL SEGRETARIO GENERALE			
La presente deliberazione viene al 3 0 MÃ6 2017	pubblicata all'Albo Pretorio	on line dal <u>1 6 MAG, 2017</u>	
registrata al n Comiso, lì1 6 MAG. 2017	-		
IL MESSO NOTIFICATORE MESSO COMUNALE Carmelo Criscione			_
Corbh	Referto di avvenuta pubbli	cazione	•
Visti gli atti d'ufficio e previo refer	o del messo notificatore, il so	ttoscritto Segretario Generale	
	ATTESTA		
l'avvenuta pubblicazione della pre Pretorio on-line dal pervenute opposizioni		l relativo registro nº, all'Albo , durante la quale sono/non sono	
•			
Comiso, lì IL MESSO NOTIFICATORE		IL SEGRETARIO GENERALE	
Il sottoscritto Segretario Generale,	visti gli atti d'ufficio,		
	ATTESTA		
che la deliberazione è divenuta esec	utiva giorno 05.05.2017 per		
ai sensi dell'art. 12, comma	ı 1, della L.R. 44/1991;		
	eseguibilità ai sensi dell'art.	12 comma 2, della L.R. n. 44/1991	
Comiso lì 05.05.2017		IL SEGRETARIO GENERALE Dott. ssa Nunziata Cassibba	
	4	Min	

AREA 7

Allegate alla deliberazione di **66**. n. 31... dei 05.05. W L

Attività produttive e Sviluppo economico Politiche giovanili e ricreative - Sport e Spettacolo -

IL DIRIGENTE INCARICATO DELL'AREA

propone al **CONSIGLIO COMUNALE** l'adozione del provvedimento, come di seguito articolato:

PREMESSO che:

- con atto di Giunta municipale I Giugno 2016 n.215 l'Amministrazione Comunale ha approvato la costituzione dell'aggregazione territoriale per lo sviluppo locale di tipo partecipativo tra i comuni di Vittoria, Gela, Acate, Comiso ed eventuali altri Comuni classificati con le lettere C – D del PSR 2014-2020, con Comune di Vittoria capofila (GAL - CLLD Community led local development) per il perseguimento di strategie e progetti di sviluppo locale integrato su scala sub-regionale, elaborate dagli attori pubblici e privati dei territori interessati sul Programma Sviluppo Rurale Sicilia (PSR) 2014-2020;

- in data 19 Maggio 2016 è stato costituito il Comitato Promotore del Gal "Valli del Golfo" e siglato l'Accordo di Programma dai Comuni partner (Vittoria – capofila, Comiso, Acate e Gela) e dai Soggetti privati, nonché da Enti, accreditati a livello nazionale e di elevata specializzazione nel campo progettuale, con i Fondi Regionali, con i PON Competitività e con i Progetti Internazionali;

DATO ATTO che in data 30 Giugno 2016 il Gal *Valli del Golfo* ha presentato una proposta di strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo a valere sulla misura 19 del PSR 2014-2020 – sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio";

VISTO il DDG n. 5264 dell'8 Agosto 2016 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha pubblicato la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili e non ammissibili presentate a valere sulla sottomisura 19.1 del PSR 2014-2020 e l'esito dell'istanza presentata dal Gal Valli del Golfo – non ammessa;

VISTA la nota prot. 354/Gab del 16 Agosto 2016, a firma del Sindaco del Comune di Vittoria, in qualità di Ente capofila del Gal Valli del Golfo, con la quale sono state presentate memorie difensive al Dipartimento Regionale Agricoltura;

VISTO il DDG n. 5596 del 9 Settembre 2016 con il quale il dipartimento regionale dell'Agricoltura pubblica la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e quelle non ammissibili presentate a valere sulla sottomisura 19.1 del PSR e l'esito dell'istanza presentata dal Gal Valli del Golfo – non ammesso;

DATO ATTO che, a seguito di tale esclusione, il Comune di Vittoria, in qualità di Ente capofila del Gal, ha proposto ricorso dinanzi al TAR di Palermo, iscritto al n. 3256/2016 reg. ric., per l'annullamento, previa sospensione, del Decreto del Dirigente generale n. 5596 del 9.9.2016, relativamente alla parte in cui ha disposto la non ammissibilità della domanda presentata dal Gal Valli del Golfo, escludendolo dalla graduatoria definitiva delle domande ammissibili;

VISTA l'Ordinanza del TAR di Palermo del 27.12.2016 che accoglie il ricorso n. 3256/2016 e sospende i provvedimenti gravati;

VISTA la nota prot. 10284 del 28.2.2017 con la quale il Dipartimento Regionale Agricoltura comunica l'attribuzione di 60 punti alla domanda del Gal Valli del Golfo, di cui alla sottomisura 19.1 del PSR;

VISTA la nota prot. 81/GAB, a firma del Sindaco del Comune di Vittoria, con la quale si presentano delle osservazioni a seguito della predetta comunicazione;

VISTA la nota prot. 17356 del 4.4.2017 con la quale il dipartimento regionale Agricoltura prende atto delle osservazioni di cui alla nota prot. 081/Gab e comunica di ammettere "con riserva" il partenariato del Gal Valli del golfo nella graduatoria definitiva relativa alle domande ammissibili della sottomisura 19.1 "sostegno preparatorio" del PSR 2014-2020:

VISTO il DDG n. 1013 del 19.4.2017 con il quale il Dipartimento regionale Agricoltura ammette "con riserva" il Gal Valli del Golfo nella graduatoria definitiva relativa alle domande ammissibili della sottomisura 19.1 "sostegno preparatorio" del PSR 2014-2020;

CONSIDERATO che:

- nelle more delle comunicazioni ufficiali da parte del dipartimento regionale agricoltura, si sono svolti gli incontri di animazione territoriale e workshop tematici finalizzati a rendere quanto più concreta la partecipazione dei territori e delle comunità locali alle scelte del costituendo GAL *Valli del Golfo* per la elaborazione di una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, con il supporto di esperti facilitatori, con i seguenti obiettivi:
- * Rilevazione dei punti di forza e di debolezza del territorio per la definizione dei fabbisogni prioritari d'intervento nel PAL;
 - * Condivisione degli ambiti tematici d'intervento della strategia;
- * Programmazione e pianificazione della metodologia di coinvolgimento ai tavoli di concertazione degli stakeholder;
 - gli incontri si sono svolti:
 - a Vittoria 6 Febbraio 2017
 - ad Acate 13 Febbraio 2017
 - a Comiso 28 Febbraio 2017;



- precedenti incontri di sviluppo partecipativo e inclusione socio-economica territoriale pubblico-privata, in numero di cinque incontri pubblici e cinque workshop tematici, si sono svolti nei mesi di aprile e maggio 2016, propedeutici alla presentazione dell'istanza di partecipazione al bando di cui alla misura 19.1 del PSR 2014-2020;

- al fine di facilitare la partecipazione e l'inclusione territoriale è stata attivata una piattaforma digitale

TakeOpps.com condivisa da tutti i soggetti pubblici e privati, partner del Gal;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi della normativa vigente e secondo le disposizioni attuative della sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020, è necessario costituire giuridicamente il Gruppo di Azione Locale Valli del Golfo sotto forma di Società consortile a responsabilità limitata;

VISTA la bozza di Statuto della Società Consortile a r.l. GAL Valli del Golfo, composto da 48 articoli, allegato alla presente deliberazione (all. A);

DATO ATTO che:

- la quota di partecipazione per ogni socio è stabilita in € 250,00;

- per i comuni la quota di partecipazione è così stabilita:

 * Comune di Vittoria
 € 4.000,00

 * Comune di Gela
 € 3.000,00

 * Comune di Acate
 € 1.000,00

 * Comune di Comiso
 € 1.800,00;

RAVVISATA la necessità di aderire alla Società Consortile a r.l. GAL Valli del Golfo e approvare il relativo Statuto;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 116 del 3 Maggio 2017;

Per quanto sopra premesso

PROPONE

- 1) di approvare la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) di aderire alla costituenda Società consortile a r.l. GAL Valli del Golfo in qualità di socio e partecipare alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo a valere sulla misura 19 del PSR 2014-2020.
- 3) di prenotare la somma complessiva di € 1.800,00 dal cap. 2010 del corrente bilancio, impegnandosi a versare tale quota ai fini della costituzione della Società consortile.
- 4) di formulare una valutazione positiva in merito allo Statuto della Società consortile a r.l. GAL Valli del Golfo che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 5) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere ogni atto propedeutico, necessario e conseguente alla presente deliberazione ai fini dell'adesione dell'Amministrazione comunale al GAL Valli del Golfo.

parere di regolarità tecnica ex art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/00.

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

Comiso Lì 4 Maggio 2017

IL DIRIGENTE INCARICATO AREA 7

Dott. Giovanni Di Falco

parere di regolarità contabile ex art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del p.Lgs n.267/00.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile";

Comiso Lì 4 Maggio 2017

IL DIRIGENTE INCARICATO AREA 6

Dott.ssa Glovanna Iacono

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

E' costituita ai sensi e per gli effetti dell'art.2615 ter cod.civ. una Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata

"GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLI DEL GOLFO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA",

in sigla "G.A.L. VALLI DEL GOLFO S.C.A.R.L.".

Articolo 2- Oggetto e Finalità

La Società, con scopi consortili, senza alcuna finalità speculativa e/o di lucro, persegue, tramite la gestione in forma associata dell'impresa ed in una logica di approccio territoriale integrato, la crescita equilibrata dell'area indicata nel progetto di Sviluppo Locale VALLI DEL GOLFO, in termini di stimolo allo sviluppo locale, alla diversificazione, alla creazione ed allo sviluppo di nuove piccole imprese, alla valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, in conformità con quanto disposto dalle direttive della Regione Sicilia e dell'Unione Europea.

La Società è costituita per l'attuazione e la gestione di programmi di iniziativa comunitaria nell'ambito della programmazione dell'Unione
Europea 2014/2020 e del PSR 2014/2020 – Approccio LEADER, rappresentando un'agenzia di sviluppo del territorio, ed in particolare un
Gruppo di Azione Locale (GAL).

In tal senso, la Società consortile può assolvere alla funzione di sog-

getto intermediario per l'attuazione di programmi di spesa, assicurando il monitoraggio e la verifica dei risultati delle azioni finanziate e verificando il rispetto degli impegni dei soggetti pubblici e privati coinvolti, in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale, perseguendo inoltre l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dei territori in cui hanno sede legale e/o operativa i soci.

La Società, nell'ambito dei progetti di sviluppo locale, fornirà servizi di accompagnamento, assistenza tecnica/amministrativa, e monitoraggio a favore delle comunità e degli attori locali promotori di progetti ai vari livelli (comunitari e/o nazionali e/o regionali) e potrà rappresentare i soci per le attività direttamente ad essi afferenti, promuovendo l'avvio di nuove iniziative economiche e favorendo la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, stimolando la collaborazione tra Enti pubblici ed imprese individuali, Società, Enti ed Associazioni private in generale.

La Società individua, tra gli altri, la strategia adottata dal Piano di Azione Locale (PAL) del GAL Valli del Golfo quale strumento conducente a costituire e rafforzare il sistema di reti territoriali identitarie per la governance della ruralità del territorio della valle, a livello pubblico/privato ed imprese di filiere, per perseguire un progetto di nuova identificazione locale, quale "territorio per le eccellenze", di tutela e valorizzazione dell'ambiente e della cultura, promotore di uno sviluppo etico e sostenibile.

L'attività sociale è riferita ai seguenti ambiti operativi:

- Promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune, favorendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali
 - animazione territoriale;
- Rapportarsi con gli Enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli stessi e del territorio in materia di politica di Sviluppo Territoriale;
- Progettare e realizzare iniziative di ogni genere per la fruizione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio rurale endogeno (paesaggio, risorse naturali, risorse culturali, artistiche e monumentali, storia, patrimonio etnologico e folkloristico, servizi per il tempo libero) per un loro utilizzo razionale, consapevole e rispettoso dell'ambiente, della storia e dei luoghi;
- Ideare, attuare, coordinare, gestire, rendicontare azioni e progetti riferiti a programmi economici territoriali, al servizio degli
 Enti Locali, delle Associazioni, degli operatori e dell'intera collettività, mediante il coinvolgimento di tutte le forze presenti sul territorio:
- Implementare i progetti previsti nel Piano di Azione Locale,
 con il compito di scegliere, sulla base delle proposte del coordinamento di gestione e tecnico scientifico, le modalità di intervento, definendo i progetti strategici su cui lavorare insieme e su cui impegnarsi anche sotto il profilo finanziario, garantendo,

attivando o promuovendo delle linee di finanziamento;

- Incentivare la sperimentazione di servizi innovativi di gestione,
 istituendo anche collaborazioni con il sistema scientifico regionale, nazionale ed internazionale;
- Operare come agenzia di marketing territoriale per lo sviluppo delle aree rurali e delle attività economiche collegate con un partenariato pubblico privato, con Enti locali ed organizzazioni pubbliche e private che intendono promuovere programmi e progetti sul territorio. Attivare iniziative di marketing territoriale, di project development, di promozione ed animazione del territorio, anche attraverso un brand territoriale;
- Gestire ed Implementare il sito Web del Gal Valli del Golfo;
- Promuovere bollettini, riviste ed altre pubblicazioni periodiche,
 utili a realizzare gli scopi sociali;
- Ideare, organizzare ed attuare taluni servizi o agevolazioni per i soci, in relazione agli scopi sociali;
- Utilizzare know-How e nuove tecnologie per aumentare la competitività dei prodotti e dei servizi dei Comuni del territorio associati;
- Promuovere la cooperazione transnazionale, interregionale e territoriale;
- Promuovere lo sviluppo turistico ed agrituristico delle zone rurali;
- Promuovere l'orientamento, la formazione professionale ed aiuti all'occupazione;

- Promuovere il sostegno alle piccole medie imprese, attraverso studi, piani finanziari, ricerche di mercato, sostegno agli aspetti tecnici ed economici di ciascuna iniziativa;
- Orientare ed assistere le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitarie, anche fornendo servizi di assistenza per la relativa istruttoria;
- Stipulare contratti comunque finalizzati alla realizzazione ed incentivazione di iniziative produttive;
- Organizzare e disciplinare la partecipazione delle imprese aderenti e presenti sul territorio a mostre, fiere, mercati, anche permanenti, sia all'estero che in Italia, fornendo ogni assistenza necessaria:
- Promuovere convegni e dibattiti, incontri pubblici per la discussione, l'approfondimento nonché per la migliore e più diffusa conoscenza della strategia di sviluppo della zona di competenza e delle singole proposte e dei progetti di maggior interesse per la collettività, avvalendosi dell'ausilio dei mezzi di informazione;
- Agevolare i processi decisionali delle Pubbliche Amministrazioni;
- Promuovere la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici locali;
- Promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale:

- Promuovere la valorizzazione del patrimonio immateriale dell'area di competenza, delle connesse tradizioni popolari e degli antichi mestieri;
- Promuovere la costituzione di Ecomusei ed ecoincubatori di aziende:
- Progettare, realizzare e gestire percorsi ed itinerari naturalistici, turistici, sportivi e culturali;
- Realizzare servizi per la fruizione del territorio rurale, organizzando e promuovendo visite guidate, anche con l'uso di mezzi di trasporto di proprietà o a noleggio;
- Coordinare la valorizzazione e la tipicizzazione di prodotti agricoli, anche mediante il riconoscimento di DOC, DOP, IGP, STG, ecc;
- Potenziare i servizi alle famiglie ed alle imprese, ed i servizi per il miglioramento delle condizioni di vita;
- Prestare consulenze e ricerche in campo socioeconomico, territoriale ed ambientale;
- Contribuire alla creazione di nuovi prodotti, processi, servizi delle specificità locali, nonché di nuovi metodi atti ad interconnettere le risorse naturali, umane e finanziarie del territorio dei Comuni associati:
- Realizzare azioni che contribuiscono a creare nuovi posti di lavoro e/o a stabilizzare i posti di lavoro esistenti;
- Curare l'accesso a nuovi mercati od a nuove forme di commercializzazione o Servizi agli enti locali;

- Incentivare la redazione e realizzazione di studi, piani e progetti di fattibilità;
- Organizzare attività turistiche, sportive e per il tempo libero in genere;
- Promuovere la ricerca, promozione e gestione delle risorse finanziarie aggiuntive destinate allo sviluppo economico, sociale, culturale territoriale dell'area in oggetto;
- Promuovere azioni volte a garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne;
- Progettare e realizzare avanzati sistemi informatici, telematici
 e satellitari all'interno del territorio per un migliore monitoraggio della realtà e per il miglioramento della capacità organizzativa degli imprenditori locali;
- Promuovere l'utilizzo di energie alternative (Energie rinnovabili) non inquinanti ed ecocompatibili, e di tecnologie a basso impatto ambientale.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società consortile potrà altresì aderire alla costituzione di Consorzi con altre imprese operanti nello stesso settore. Potrà richiedere e gestire contributi e finanziamenti, diretti ed indiretti, nell'ambito di questa programmazione 2014/2020 e in quelle successive, finalizzati ad attività di sviluppo socio/ economico del territorio, con particolare riferimento all'approccio Leader.

La Società consortile, nell'attuazione del Piano di Azione Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni il cui territorio è incluso nel-

l'area di intervento del Piano e dei territori contermini e/o in continuità territoriale stesso ed in conformità a quanto previsto dalle Norme Regionali, Nazionali ed Europee. La responsabilità, i compiti e gli obblighi del Gal sono quelli definiti nei Programmi di riferimento Regionale, Nazionale, Europeo. Per altre attività finanziarie, nei limiti di Legge, con forme diverse da quelle previste nel Leader 2014/2020, la Società consortile potrà estendere la propria azione anche in altri territori della Regione. La Società consortile, inoltre, potrà partecipare ad altre Politiche, Programmi ed Azioni di Sviluppo Comunitari, Statali e Regionali, specificatamente: Politica di Coesione (PAC) per l'utilizzo di fondi comunitari 2014/2020: FESR 2014-2020; • FSE 2014-2020; Fondo di Coesione; FEASR; • FEAMP 2014/2020; PSR Sicilia 2014-2020; PO Obiettivo Cooperazione territoriale europea; ENPI PO ITALIA MALTA 2014/2020; PO MED 2014-2020; PO Interreg IV; Urbact II; PO ENPI Italia Tunisia; PO ENPI Mediterraneo;

Progetti strategici FAS di interesse nazionale;

ed altri programmi non contemplati nella superiore elencazione, ove ritenuto opportuno o necessario dall'Organo amministrativo.

Ed ancora, per la realizzazione degli scopi sopra elencati, la Società potrà acquisire contributi di ogni tipo, finanziamenti e liberalità, provenienti sia da soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, sia da soggetti, da Enti, organizzazioni ed Istituzioni nazionali, dell'Unione Europea ed internazionali, imprese, Società ed Istituti di credito.

Articolo 3 - Attività Connesse

Considerata l'attività, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come di seguito determinati, la Società potrà altresì effettuare:

- L'acquisto, la gestione in proprio e nell'interesse dei soci, di immobili; la gestione di uffici, sale riunioni ed aule didattiche, complete delle attrezzature necessarie, idonee per l'utilizzo da parte dei soci, anche per la formazione professionale degli stessi e di terzi;
- La gestione di corsi di formazione professionale riguardanti tutti i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, dell'artigianato, del turismo, del commercio e della pesca, dei servizi;
- L'utilizzo di sedi, strutture, infrastrutture e professionalità di Soci aderenti, che possono garantire i livelli qualitativi dei servizi richiesti.

Per il conseguimento dell'oggetto consortile la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed im-

mobiliari, svolgere attività finanziarie, prestare fideiussioni e garanzie in genere, anche a fronte di obbligazioni di terzi, nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società, Consorzi, Associazioni, Organismi o altri Enti in genere, aventi oggetto analogo o comunque connesso con il proprio.

La Società, sempre nell'attuazione degli scopi sociali, intende avvalersi di tutte le agevolazioni comunitarie, nazionali, regionali, provinciali, consortili e comunali vigenti e da emanare, di natura contributiva, finanziaria e fiscale.

Restano escluse, in ogni caso, le attività finanziarie e di raccolta del risparmio, se svolte nei confronti del pubblico, come quelle di credito al consumo, di cui al Testo Unico in materia Bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993). Non costituiscono comunque raccolta del risparmio i finanziamenti infruttiferi dei soci, sia a fondo perduto che in conto capitale, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale ed effettuati secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge, dai Regolamenti e dalle deliberazioni del C.I.C.R. in vigore.

Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in appositi Albi, Ruoli, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di Legge, dovendosi in ogni caso ritenere esclusa qualsiasi attività incompatibile con la forma giuridica adottata e con gli scopi sociali perseguiti.

La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzioni con professionisti, Società specializzate, Istituti di credito, Enti ed associazioni.

Articolo 4 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Vittoria (RG) all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Su deliberazione dell'Organo Amministrativo essa può trasferire la sede sociale nel territorio del Comune sopra indicato, nonché istituire e sopprimere unità locali operative, quali succursali, agenzie, filiali, fuori dalla propria sede sociale.

Su deliberazione dell'Assemblea, essa può trasferire la sede sociale fuori dal territorio del Comune sopra indicato, nonché istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie.

Articolo 5 – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte o la Società sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea con le maggioranze richieste per la modificazione dello Statuto.

TITOLO II

SOCI

Articolo 6 - Soci

Possono assumere la qualifica di soci i soggetti pubblici e privati rappresentativi di interessi collettivi economici, sociali e culturali, i cui apporti siano ritenuti funzionali al perseguimento dello scopo sociale.

Possono essere soci, purché aventi sede legale nel territorio della

Regione Siciliana:	
a) Enti locali che hanno interessi nell'area, i loro consorzi ed as-	
sociazioni;	
b) O.P. (Organizzazioni di Produttori);	
c) Università, Consorzi di ricerca pubblici e privati, centri e labora-	
tori di ricerca, centri per l'innovazione;	
d) Le associazioni che operano nel sociale e/o nei servizi alla per-	
sona presenti nel territorio e portatori di interesse collettivo;	
e) Associazioni, Enti ed Organizzazioni portatori di interesse col-	
lettivo nei vari ambiti;	
f) Scuole pubbliche di ogni ordine e grado;	
g) Enti di formazione;	
h) Enti pubblici, territoriali e non, e le Società partecipate da Enti	
pubblici;	
i) Soggetti economici ed associazioni culturali, delle arti, dello	
spettacolo, della tutela dell'ambiente, del turismo, delle pari op-	
portunità, dei consumatori, portatori di interessi collettivi e/o dif-	
fusi;	
j) Istituti bancari, fondazioni, operatori finanziari abilitati;	
k) Associazioni di categoria tra imprenditori;	
Ordini e categorie/associazioni professionali;	
m) Operatori economici e sociali;	
n) Associazioni con o senza personalità giuridica, che possiedo-	
no consolidata esperienza ed attività in essere, in materia di	
sviluppo rurale, sociale, turistico, culturale e di nuove tecnolo-	

gie;

- o) Agenzie di Sviluppo locale, le Proloco, gli Enti Ecclesiastici;
- p) G.A.L. Gruppi di azione Locale;
- q) Soggetti pubblici/privati operanti nel campo della Programmazione Negoziata;
- r) Associazioni sindacali e di categoria, i loro consorzi ed associazioni, ivi comprese le Camere di commercio;
- s) Partenariati gestori di altri progetti cofinanziati da fondi attuatori di programmi di interesse territoriale e locale;
- t) Operatori, che operano nel territorio della Società ed il cui apporto sia utile all'ottenimento dello scopo sociale, ne condividano gli scopi ed assumano valido impegno di accettare senza riserve le norme del presente Statuto.

I partecipanti si impegnano a concorrere alle attività della Società consortile, a sostenere al massimo delle proprie possibilità programmi e progetti, ad effettuare le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento di scopi sociali, all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti, laddove esistenti, e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali.

I soci, secondo la loro tipologia, saranno suddivisi in:

- A) Soci privati;
- **B)** Soci pubblici.

Possono assumere la qualifica di partner i soggetti pubblici e privati rappresentativi di interessi collettivi economici, sociali e culturali, così come elencati dalla lettera a) alla lettera t) del presente articolo, i cui

apporti siano ritenuti funzionali al perseguimento dello scopo sociale. I partner, a differenza dei soci, non versano la quota sociale, non fanno parte dell'Assemblea dei soci e hanno funzione propositiva e consultiva. I partner, così come i soci, possono essere chiamati a comporre il Comitato di Monitoraggio e Valutazione, possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica per beneficiare dei contributi erogabili a valere sul PAL e possono essere inseriti nell'albo dei fornitori del GAL.

Articolo 7 - Ammissione dei soci

Coloro che intendono essere ammessi devono presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo, con l'indicazione dell'ammontare del capitale che intendono sottoscrivere.

La domanda, da redigersi su apposito modulo, può essere presentata alla sede della Società o ai suoi uffici periferici, e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) per i Comuni, le Società e, più in generale, gli Enti:
 - Denominazione o Ragione sociale, sede ed attività svolta;
 - Codice Fiscale:
 - Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto vigente al momento della domanda:
 - Copia della delibera o atto equivalente dell'Organo che ha approvato l'adesione;
 - Copia della delibera o atto equivalente che ha nominato il Rappresentante Legale;
- **b)** per le Persone fisiche:

 Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio se diverso dalla residenza, codice fiscale e partita I.V.A.

Oltre a quanto sopra indicato, ciascuna domanda dovrà contenere la dichiarazione di essere a conoscenza, accettare integralmente ed attenersi alle norme del presente Statuto ed altresì l'impegno di rispettare le deliberazioni, i Regolamenti, laddove esistenti, ed i programmi legalmente adottati dagli Organi sociali in conformità di essi.

La domanda di ammissione potrà essere inviata anche con modalità online per mezzo di procedura predisposta dal GAL.

L'acquisizione della suddetta documentazione deve essere effettuata prima che l'istanza di adesione venga esaminata e deliberata dall'Organo competente.

Le domande di ammissione devono essere tenute presso la sede sociale, consentendone la visione da parte dei soci.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo e l'attività svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la delibera-

zione di rigetto alla domanda di ammissione e comunicarla all'interessato che, entro i successivi 60 giorni dalla predetta comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art.44 del presente Statuto. In caso di accoglimento dell'istanza di ammissione del nuovo socio, l'Organo Amministrativo dovrà tempestivamente convocare l'Assemblea che procederà a deliberare il relativo aumento di capitale con le maggioranze richieste per la modificazione dello Statuto, e con esclusione del diritto di sottoscrizione degli altri soci.

Articolo 8 - Diritti e Obblighi dei soci

I soci hanno diritto a:

- a)Partecipare alle riunioni dell'Assemblea e ad eleggere le cariche sociali:
- b)Usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi sociali;
- c)Prendere visione del bilancio annuale e presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni relativi alla gestione sociale;
- d)Ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità fissate dall'Organo amministrati vo, il capitale sottoscritto;
- b) osservare lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazio-

ni regolarmente adottate dagli Organi sociali;

- c) riservare alla Società un trattamento preferenziale nei rapporti di lavoro, nel rispetto del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) concorrere alla copertura delle spese per la gestione della Società secondo le norme del Regolamento e delle delibere degli Organi sociali, rispondendone fino all'intero importo del capitale versato, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge;
- e) Partecipare alle Assemblee ed alla vita della Società consortile.

Il domicilio dei soci per i rapporti tra loro e con la Società è quello risultante dal Libro dei soci o, in mancanza di tale indicazione, dal Registro delle Imprese.

I soci sono tenuti a comunicare il proprio domicilio dove saranno inviate tutte le comunicazioni.

Alla società devono essere comunicati, a cura di ciascuno dei soci, l'indirizzo, il numero di telefono, telefax e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) ed indirizzo PEC. Ogni successiva modificazione o variazione delle indicazioni costituenti il domicilio deve essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo, che provvederà alle relative comunicazioni al Registro delle Imprese competente. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Articolo 9 – Perdita della qualità di socio e limiti di trasferibilità della quota

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scio-

glimento o liquidazione.

Articolo 10 – Recesso

Ciascun socio può recedere in ogni momento dalla Società, nei casi espressamente previsti dalla Legge, dandone comunicazione scritta all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, o presentarla anche personalmente, con un preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 11 - Esclusione

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere agli scopi sociali, o che abbia perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione, o che per almeno tre anni consecutivi non abbia esercitato alcun diritto sociale ad esso spettante o risulti irreperibile;
- b) per gravi motivi che possano ledere gli interessi o l'immagine della Società e che rendessero incompatibile la presenza tra i partecipanti alla Società;
- c) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti, laddove esistenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali o laddove tali inadempimenti non consentano la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto o ricadano nelle ipotesi di cui sotto indicate:

- socio che, previa intimazione dell'Organo amministrativo, risulti moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società, ;
- che svolga o tenti di svolgere, mediante atti a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- che riporti condanne ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, o che comunque non consentano di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- che abbia distratto o non destini al giusto scopo le somme rice vute dalla Società o anche per intercessione di questa;
- che sia dichiarato fallito.

La delibera di esclusione deve essere motivata e notificata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla detta comunicazione, e comunque in seguito all'annotazione nel Libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo. Entro tale termine, il socio escluso può presentare istanza di riesame all'Organo amministrativo, il quale deve esprimersi entro 60 giorni dal suo ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione mediante la procedura arbitrale di cui all'art.44 del presente Statuto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Articolo 12 – Liquidazione della quota

Al socio receduto o escluso spetta il rimborso della quota di partecipazione.

Nelle ipotesi di recesso del socio, le partecipazioni saranno rimborsate al socio proporzionalmente al patrimonio sociale.

L'entità del patrimonio sociale è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Sindaco o dei Sindaci e del Revisore, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione, determinato in conformità alla normativa vigente.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni è effettuata tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art.1349 cod.civ..

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso fatta alla Società mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

La suddetta disciplina trova altresì applicazione in caso di esclusione, anche di diritto, esclusa tuttavia la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Articolo 13 – Quote non rimborsate

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo ad una apposita riserva.

Articolo 14- Cessazione e conseguenze

In ogni ipotesi di cessazione del rapporto sociale per recesso o esclusione non potranno comunque essere superate le proporzioni nella titolarità del capitale sociale tra soggetti pubblici e privati di cui all'art.6 del presente Statuto.

Oltre a quanto sopra previsto per l'ammissione di nuovi soci, qualora in seguito a recesso o esclusione si rendesse necessario apportare variazioni al capitale sociale, l'Organo amministrativo dovrà provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea che deliberi in tal senso.

TITOLO III

Patrimonio Sociale ed Esercizio Sociale

Articolo 15 – Patrimonio-Elementi costitutivi

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è formato dai conferimenti effettuati dai soci:
- b) dalla riserva legale formata con gli utili;
- c) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per Statuto;
- d) da qualsiasi provento, anche derivante dall'attività sociale o da sponsorizzazioni.

Articolo 16 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 ed è suddiviso in quote come per Legge.

Il capitale della Società è costituito da quote appartenenti ai soggetti di diritto pubblico nella misura complessiva non superiore al 49% dell'intero, e da quote appartenenti ai soci del settore privato nella misura non inferiore al 51% dell'intero.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

In caso di aumento del capitale è riservato ai soci il diritto alla sottoscrizione delle quote di nuova emissione, salvo quanto previsto dall'art.7 ultimo comma del presente Statuto.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter cod.civ., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti, e comunque con il conferimento di qualsivoglia elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, compresi la prestazione di opera o di servizi.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art.2482-bis comma 2 del Codice Civile.

Articolo 17 - Finanziamenti dei soci

I soci possono eseguire finanziamenti in denaro senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio, il tutto senza interessi, salvo diversa decisione dei soci risultante da atto scritto.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione di cui all'art.2467 cod.civ..

Articolo 18 - Partecipazioni sociali e trasferi-

mento, gradimento

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Ciascun socio singolo o gruppo di interesse privato non può detenere complessivamente una partecipazione superiore al 49% (quarantanove percento) del capitale sociale.

Le partecipazioni sociali sono trasferibili, per atto tra vivi, a favore degli altri soci od a terzi in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6.

La cessione della quota di partecipazione in favore di un terzo estraneo dovrà avvenire esclusivamente attraverso la procedura di cui appresso:

- l'aspirante cedente dovrà comunicare all'Organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata, l'intenzione di alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione in favore di un terzo, specificando le generalità, il corrispettivo pat-

tuito, nonché modalità e tempi della cessione, il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6 ed ogni altra condizione;

- entro e non oltre il termine di giorni trenta dal ricevimento della sopracitata comunicazione, l'Organo amministrativo dovrà pronunciarsi in ordine al gradimento, deliberando in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

La sopracitata delibera, corredata da una succinta motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento, dovrà successivamente essere
comunicata, a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata, all'aspirante cedente entro e non oltre dieci giorni
dalla pronuncia.

Ove l'Organo amministrativo non dovesse concedere il gradimento, la Società e/o i singoli soci si obbligano ad acquistare detta quota.

Ove la Società o i soci non dichiarino la propria disponibilità all'acquisto, è espressamente previsto il diritto di recesso dalla Società in capo all'aspirante cedente.

Il valore della quota, tanto nel caso del riacquisto che di recesso, è determinato con le modalità previste dall'art. 2473 cod.civ..

In caso di morte di un socio persona fisica, la sua quota si trasferisce agli eredi o legatari, i quali, in caso di contitolarità, devono nominare un rappresentante comune. La Società continuerà con costoro, laddove in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art.6 del presente Statuto.

La Società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle

condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 19- Gestione finanziaria

La Società, nell'espletamento dei propri compiti, persegue l'obiettivo dell'equilibrio dei costi e dei ricavi, uniformandosi a criteri di efficienza ed economicità.

Fa fronte, pertanto, ai propri compiti sia con mezzi messi a disposizione dai soci, sia con i proventi di cui al precedente art. 15.

Il programma di attività e il relativo Piano finanziario, che deve essere coperto dai contributi annuali dei soci, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, che delibera con le maggioranze richieste per le modificazioni statutarie, su proposta dell'Organo Amministrativo.

I soci fanno fronte alle spese necessarie per il funzionamento della Società in ragione della loro partecipazione sociale.

Ciascun socio potrà all'uopo essere chiamato a versare annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione della Società. La richiesta di contribuzione ai soci avrà luogo su proposta dell'Organo amministrativo, dopo che quest'ultimo avrà comunicato con apposita relazione ai soci le giustificazioni sui costi di gestione sostenuti, e dovrà essere deliberata dall'Assemblea, con le maggioranze richieste per le modificazioni statutarie, tenendo conto delle partecipazioni di ciascun socio ai fini di detto riparto.

Le entrate sono iscritte direttamente nel bilancio della Società e sono da questa accertate e riscosse. La Società ne dispone in piena autonomia ed articola la propria contabilità in un sistema di previsione e

rendicontazione di tipo economico, finanziario e patrimoniale.

Articolo 20 - Bilancio di esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci e deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Civile detto termine può essere prorogato sino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale, nella misura non inferiore al 5% (cinque per cento), fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale;
- b) a riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme le destinazioni obbligatorie per legge e quanto previsto all'art. 43 del presente Statuto.

TITOLO IV

Organi Sociali

Articolo 21 – Organi

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione, di seguito anche Organo Amministrativo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

L'Organo amministrativo si potrà avvalere di una Struttura Organizzativa e di eventuali Comitati Tecnici.

Tutte le cariche sociali durano tre esercizi sociali e sono rinnovabili.

Esse sono ricoperte da persone fisiche, individuate tra i soci ovvero scelti all'esterno della Società, comunque provvisti di adeguate referenze in relazione all'incarico in attribuzione, la cui scelta sia comunque effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 Luglio 2011 n.120 e successive modifiche ed integrazioni.

Restano ferme le disposizioni in materia di incoferibilità ed incompatibilità di incarichi di cui al Dlgs. 8 aprile 2013, n.39.

Dette cariche sono rese effettive dall'Assemblea attraverso elezione, e sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti degli Organi societari, in ragione del loro ufficio, spetta il rimborso delle spese sostenute.

Alla Società è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi sociali, oltre agli ulteriori divieti di cui all'art. 11 del Dlgs. 175/2016 e successive modifiche.

Articolo 22 – Decisione dei Soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci, così come pre-

visto all'art. 2479 bis del Codice Civile: 1- l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili; 2- la nomina dei membri dell'Organo Amministrativo, determinandone l'eventuale compenso; 3- la nomina del Sindaco unico o dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore, ed il loro compenso; 4- le modificazioni dello Statuto; 5- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 6- la nomina dei Liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione. 7- l'approvazione dei Regolamenti di cui al presente Statuto; 8- - l'approvazione della costituzione dei fondi necessari per l'esecuzione dei Programmi e di qualsiasi altro eventuale contributo si rendesse necessario. Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate ai superiori punti 4-5-6-7-8, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. In ogni altro caso, le decisioni dei soci possono essere adottate me-

diante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso

per iscritto.

Articolo 23 - Assemblea dei soci

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, o anche da un socio.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese o, se facoltativamente istituito, dal Libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'Assemblea si intende comunque regolarmente costituita ove ricorrano i presupposti di cui all'art.2479 bis comma quinto del Codice Civile, e precisamente che, seppur in mancanza di formale convocazione, ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori
ed il Sindaco unico o i Sindaci, se nominati, siano presenti o informati
della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Se gli Amministratori o il Sindaco unico o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'Ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 24 - Costituzione e quorum deliberativi

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dal precedente articolo 22 ai punti 4-5-6-7-8 è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 55% (cinquantacinque per cento) del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o mediante il consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per l'introduzione, la modifica e la soppressione di diritti ai singoli di cui al terzo comma dell'articolo 2468 del Codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di Legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per Legge o in virtù del presente Statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'art. 2368 comma terzo del Codice civile.

Articolo 25 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti aventi diritto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 26 – Voto, deleghe e audio-video conferenza

Il diritto di voto compete ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Ogni socio ha diritto di intervenire in Assemblea, purchè iscritto nel Libro soci ed in regola con il versamento dei conferimenti e degli eventuali contributi deliberati, e può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad Amministratori, al Sindaco unico o ai Sindaci, o al Revisore, se nominati, né ai dipendenti della Società.

La stessa persona non può rappresentare in Assemblea, per delega, più di tre soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che può essere anche un non socio, o dal Notaio, se richiesto dalla Legge.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma della Legge e del presente Statuto. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

L'Assemblea dei soci può anche svolgersi in più luoghi, audio e/o video collegati, ed alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e
 sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo:
- b. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento
 della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adegua-

tamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- e. che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il Foglio delle presenze.

Articolo 27 - Procedimento per la consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soggetti legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Libro soci o, in mancanza, del Registro delle Imprese, all'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente, allegando estratto autentico dell'atto di acquisto ovvero attestazione degli Amministratori.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale, così come previsto all'articolo 24 del presente Statuto.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 28 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta la Società nei rapporti con terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, presiede le riunioni e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente provvede alla attuazione di tutti gli impegni che comportano responsabilità amministrativa deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nonché ad assicurare il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti da parte degli soci ed il buon nome della Società.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano la Società sia nei riguardi dei soci che dei terzi. In particolare:

1) firma gli atti ed i provvedimenti relativi agli affari ed interessi della Società, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci non espressamente demandati all' As-

semblea:

- 2) effettua, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le spese nei limiti dei singoli stanziamenti di Bilancio, liquida i conti, ordina i pagamenti e firma i relativi mandati;
- 3) propone al Consiglio l'assunzione o gli incarichi del personale nel rispetto delle disponibilità di bilancio;
- 4) propone al Consiglio l'affidamento di deleghe, come appresso precisato all'art. 31, o di specifici incarichi agli stessi Consiglieri.

Articolo 29 - Il Vice-Presidente

Esclusivamente in caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue attribuzioni e la firma sociale spettano al Vice-Presidente, al quale non sono riconosciuti compensi aggiuntivi ai sensi dell'art. 11 del Dlgs. n.175/2016 e successive modifiche.

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra gli stessi Consiglieri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

In caso di assenza od inadempimento anche di quest'ultimo, la firma spetta al Consigliere più anziano presente.

Articolo 30- Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile e dispari da tre a nove membri, su decisione dei soci in sede della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di attribuire ai soggetti privati la maggioranza del potere decisionale:

 nel caso in cui sarà composto da 3 membri, 2 saranno di derivazione privata ed 1 pubblica;

- nel caso in cui sarà composto da 5 membri, 3 saranno di derivazione privata e 2 pubblica;
- nel caso in cui sarà composto da 7 membri, 4 saranno di derivazione privata e 3 pubblica;
- nel caso in cui sarà composto da 9 membri, 5 saranno di derivazione privata e 4 pubblica.

Saranno rispettate le pari opportunità e l'inserimento di giovani sotto i quaranta anni, con adeguate competenze.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre esercizi sociali, con scadenza alla data nella quale l'Assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione saranno ripartiti tra il settore pubblico e quello privato, ma la maggioranza dei suoi componenti dovrà essere espressione del settore privato.

Gli amministratori possono essere anche non soci, non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste all'art. 2382 cod.civ..

Gli amministratori vengono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono

a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea. Tale sostituzione deve avvenire rispettando le proporzioni di cui all'art. 30 comma 2 del presente Statuto.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

L'Assemblea, in sede di nomina, stabilirà se gli Amministratori così nominati scadranno alla stessa data di quelli rimasti in carica o ad altra data.

In tutti i casi in cui vengano a mancare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Organo Amministrativo sarà convocata dall'Organo di controllo, se esistente, o da uno degli Amministratori dimissionari, o su iniziativa del socio che vi abbia interesse.

I membri del Consiglio di Amministrazione che non partecipano alle riunioni tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica. Il Consiglio di Amministrazione, verificata l'assenza del Consigliere per tre sedute consecutive, procede alla notifica del provvedimento di decadenza allo stesso il quale ha la facoltà di presentare istanza di riesame entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso tale termine la decadenza diventa efficace.

Articolo 31 -Il Consiglio di Amministrazione:

competenze

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fermo in ogni caso quanto riservato per Legge o in forza del presente Statuto alla decisione dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri esclusivamente ad un suo componente, salva l'attribuzione di ulteriori deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art.2381 del Codice Civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 comma quinto del Codice Civile.

Possono essere nominati Direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, limiti ed eventuale compenso per l'attività svolta.

L'Organo Amministrativo, in particolare, predispone i Regolamenti da sottoporre all'Assemblea per la definitiva approvazione.

Detto Organo delibera altresì su quanto attribuito espressamente alla sua competenza dalle norme del presente Statuto.

Articolo 32 - Consiglio di Amministrazione: fun-

zionamento

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 34, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In caso di richiesta di un Amministratore, il Consiglio di Amministra-

zione deve deliberare in adunanza collegiale, salve le altre ipotesi previste per Legge.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaco unico o sindaci effettivi e revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti dell'Organo Amministrativo in carica ed il Sindaco unico o i Sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
 ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
 nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indu-

gio nel Libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 33 - Deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Articolo 34 -Compensi Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare gli eventuali compensi e/o rimborsi spese dovuti ai componenti del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle vigenti disposizioni per gli incarichi ricoperti da amministratori pubblici.

Articolo 35-Rappresentanza

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al singolo Consigliere delegato, nei limiti dei poteri attribuiti in caso di nomina.

Essa spetta altresì ai Direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al Liquidatore o al Presidente del Collegio dei Liquidatori ed agli altri componenti del Collegio medesimo con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di no-

mina.

Articolo 36 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, o il Revisore, è nominato in conformità alle vigenti disposizioni di Legge in materia.

L'Organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un Collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

All'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale per le Società per azioni.

L'Organo di controllo o il Revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul Collegio Sindacale per le Società per azioni.

La revisione legale dei conti della Società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di Legge, da un Revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, ovvero dall'Organo di controllo ove consentito dalla Legge.

Le riunioni dell'Organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il compenso dei Sindaci, nei limiti di Legge, è determinato dai soci all'atto della loro nomina, per l'intero periodo della durata del loro uffi-

Articolo 37 - Struttura Organizzativa

cio.

La struttura organizzativa di cui sia avvale la Società consortile per il perseguimento dei propri fini statutari è l'Ufficio del GAL. Esso opera

nel rispetto dell'evidenza pubblica per il reperimento del personale, per i servizi e per le forniture. L'ufficio di piano è un organismo operativo e di attuazione del programma/progetto e può essere nominato per uno o più programmi progetti. Esso è composto da personale qualificato e deve assicurare in generale le attività di Gestione tecnica; Gestione Contabile Amministrativa; Monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del programma/progetto; Animazione e collegamento tra le azioni del piano del programma progetto relativo piano di comunicazione; Interazioni con il partenariato, al fine della migliore attuazione del programma/progetto con particolare riferimento allo snellimento dell'iter procedurale, connesso alla velocizzazione dei vari rendimenti; Cura le relazioni e gli adempimenti di raccordo con uffici preposti all'attuazione, ed al controllo del programma/progetto.

Verifica il continuo rispetto delle vigenti politiche comunitarie, na zionali e regionali riguardo a:

le regole della concorrenza; le gare di appalto; la tutela dell'ambiente e dei Beni Culturali; le pari opportunità uomo donna; il sostegno dell'imprenditorialità giovanile; le politiche del lavoro; il sostegno alle imprese piccole e medie; predispone tutti gli atti e documenti necessari agli adempiment i dell'organo decisionale e del Presidente; coordina l'attività di animazione e comunicazione; svolge attività di supporto tecnico e di segreteria all'Organo amministrativo, ed all'Assemblea.

In particolare il Direttore/Coordinatore del GAL individuato è compe-

tente a:

- Curare la predisposizione del piano e di tutta la documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza di partecipazione al bando relativo al programma progetto;
- Curare i rapporti con il rappresentante legale della Società consortile per quanto riguarda lo stato di attuazione del
 progetto programma dal punto di vista fisico, procedurale e finanziario.

Inoltre, in relazione alle finalità del programma/progetto, il direttore incaricato può avvalersi della collaborazione di altri soggetti dallo stesso individuati con bandi di evidenza pubblica, tra esperti di comprovata capacità professionale e manageriale, nominati dall'Organo amministrativo.

Articolo 38 - Direttore / Coordinatore (Manager di Sviluppo Locale)

Il Direttore viene nominato dall'Organo amministrativo. Gli sono conferiti tutti i compiti per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Direttore tecnico ha il compito di attivare le rela zioni con il partenariato

del territorio, espletando una funzione di raccordo con le Amministrazioni pubbliche e con i soggetti privati.

Il direttore nell'attivazione nella realizzazione delle misure ed azioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 approccio Leader assume la funzione di Responsabile di Piano con tutte le attribuzioni

previste dalla normativa specifica di settore.

Il Direttore dovrà coordinare la gestione tecnica, la struttura di animazione e tutte le azioni derivanti da progetti di iniziativa comunitaria e non, cui partecipa e/o realizza la Società consortile.

Le competenze del Direttore vengono stabilite con apposito Regolamento.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del C.d.A. e predispone tutti gli atti e i documenti necessari agli adempimenti del C.d.A. e del Presidente.

Le attività del Direttore sono comunque incompatibili:

- con funzioni di istruttoria del nucleo di valutazione;
- con funzioni di istruttoria e verifica degli istruttori tecnici;
- con le funzioni di responsabilità amministrativo-finanziarie proprie del RAF.

Articolo 39 - Direttore Amministrativo finanziario-(Account Manager)

Il Direttore amministrativo viene nominato dall'Organo Amministrativo e gli sono conferiti tutti i compiti relativi alla gestione contabile, amministrativa e finanziaria per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Direttore amministrativo/finanziario ha il compito di coordinare l'attività amministrativa e di tutti gli atti contabili riguardanti la gestione finanziaria delle attività sociali, l'assunzione degli A.G.V, la stipula dei contratti/convenzione, l'eventuale erogazione dei contributi a regime di aiuto, il controllo finanziario, e l'effettuazio-

ne attraverso firma congiunta con il rappresentante legale della Società dei pagamenti.

Il Direttore Amministrativo, nell'attivazione e nella realizzazione delle misure ed azioni previste dal PSR 2014-2020 approccio Leader, assume la funzione di Responsabile Amministrativo Finanziario con tutte le attribuzioni previste dalla normativa di settore.

Il Direttore Amministrativo è responsabile dei rapporti con gli Istituti di credito e/o enti finanziari cui è delegato attraverso la firma a rappresentare la Società.

Articolo 40 - Comitati Tecnici

L'Organo amministrativo, ove lo ritenga opportuno, può costituire Comitati tecnici cui partecipino soci o esperti, anche non soci, quali consultivi di cui esso si possa avvalere per la definizione di programmi e progetti specifici.

Articolo 41 - Scioglimento

La Società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 del Codice
Civile e negli altri casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto.

Costituisce ulteriore causa convenzionale di scioglimento la mancata

ammissione della Società al finanziamento a valere sulla misura 19 del PSR 2014/2020 da parte dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Siciliana, entro i termini di chiusura previsti dal PSR medesimo. L'accertamento del verificarsi di detta ipotesi convenzionale di scioglimento è attribuito alla competenza dell'Organo amministrativo. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa vigente in

materia.

L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più Liquidatori determinando:

- il numero dei Liquidatori;
- in caso di pluralità di Liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo.

Con la cessazione, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale, deve essere devoluto per la promozione e lo sviluppo del territorio.

Art. 42 - Regolamenti

La Società deve adottare uno o più Regolamenti, anche in conformità alle Linee Guida del PSR Sicilia 2014/2020, per meglio disciplinare il suo funzionamento ed i rapporti interni tra essa medesima ed i soci, e tra questi ultimi, e per definire le modalità di svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Il Regolamento viene trascritto nei Libri sociali e tutti i soci sono tenuti ad osservarne le disposizioni.

Il testo del Regolamento, come pure quello di eventuali e successive modifiche al Regolamento stesso, deve essere predisposto dall'Organo Amministrativo, che successivamente lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, che delibera con le maggioranze previste

per le modifiche statutarie.

Il tutto anche con riguardo al rispetto delle indicazioni dell'Autorità di Gestione del programma Leader 2014/2020 (PSR Sicilia) e delle Linee Guida del PSR Sicilia 2014/2020.

Art. 43 - Utili ed entrate

Non possono essere distribuiti ai soci utili od avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

Nell'ipotesi che dal bilancio, dopo l'assegnazione alla riserva legale ed alle eventuali riserve straordinarie, risultassero utili netti, essi sono destinati al conseguimento dell'oggetto consortile e ad un fondo di riserva statutario destinato al finanziamento degli investimenti per l'attuazione di progetti di sviluppo individuati dall'Assemblea dei soci.

Articolo 44 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società, ovvero promosse da Amministratori o Sindaci o Liquidatori o nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute ad un Arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina dello stesso entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'Arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controver-

sie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico	
ministero.	
Articolo 45 -Foro competente	
Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o del-	
l'interpretazione del presente Statuto e che non sia sottoponibile ad	
Arbitrato, è competente il Foro di Ragusa.	
Articolo 46 -Rinvio alla legge	
Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di leg-	
ge in materia di Società consortile e, in quanto compatibili, di Società	
a responsabilità limitata.	